

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2849 del 05/06/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA SCHIAVI INERTI S.R.L. . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI CANTIERE DI LAVORAZIONE SABBIE E GHIAIE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA DELLA FINARDA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2912 del 01/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque GIUGNO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA SCHIAVI INERTI S.R.L. . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI CANTIERE DI LAVORAZIONE SABBIE E GHIAIE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA DELLA FINARDA.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota del 02.01.2017, n. 10 (4 PEC iscritte al prot. Arpae ai n. 21, 22, 48 e 49 di pari data), con cui la Ditta SCHIAVI INERTI S.r.l., (avente sede legale in Comune di Piacenza, Via Pindemonte n° 26/A), chiedeva l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "cantiere di lavorazione sabbie e ghiaie" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza Via della Finarda. L'istanza è stata avanzata:

- per l'ottenimento dell'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., rispetto alla quale viene dichiarato che non sono previste modifiche rispetto all'autorizzazione vigente;
- per l'ottenimento dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 del DPR 447/95 precisando che non sono intervenute modifiche rispetto alla situazione abilitata;

PRESO ATTO che:

- le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio inerti vengono trattate mediante una vasca di decantazione divisa in 3 setti comunicanti;
- l'impianto di trattamento di cui sopra è dotato di un pozzetto di campionamento fiscale, indicato con la dicitura *"pozzetto di prelievo"* nella tavola 1 di 1 del giugno 2008 ed allegata all'istanza del 10/06/2008 (acquisita agli atti provinciali in data 13/06/2008 con prot. n°48502);
- lo scarico in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapita nel corpo idrico superficiale "Fiume Po";
- lo scarico è classificato come scarico di acque reflue industriali;
- lo scarico di acque reflue industriali era stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 1081 del 07/06/2013;
- non sono presenti scarichi di acque reflue domestiche in quanto presso lo stabilimento è utilizzato un bagno chimico;
- le emissioni in atmosfera sono state autorizzate dalla Provincia di Piacenza con Det. Dir. n. 2535 del 9.12.2010;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota del 18.5.2017 prot. n. 55993 (prot. Arpae n. 5954 del 19.5.2017) con cui il Comune di Piacenza esprimeva parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera. Per quanto riguarda l'impatto acustico veniva ricordato che con l'istanza era attestato il rispetto sia della zonizzazione acustica comunale sia della normativa di settore;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta SCHIAVI INERTI S.r.l.;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SCHIAVI INERTI S.r.l.** (C. FISC. 00102440336) - avente sede legale in Comune di in Comune di Piacenza, Via Pindemonte n° 26/A - per l'attività di "cantiere di lavorazione sabbie e ghiaie" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza Via della Finarda. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "Fiume Po";
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:
 - a) devono essere adottati accorgimenti da mettere in atto al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse (quali ad esempio getti d'acqua, sistemazione ed accurata manutenzione della pavimentazione stradale interna all'insediamento), facendo particolare attenzione alla stagione secca, nel rispetto di quanto indicato dalla parte I, dell'allegato 5, alla parte V, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - b) le operazioni di frantumazione primaria e secondaria devono essere effettuate con materiale umido o

adeguatamente umidificato al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse di polveri;

3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. **di impartire** per lo scarico di acque reflue industriali avente recapito nel corpo idrico superficiale "Fiume Po", le seguenti prescrizioni:
 - a) il pozzetto di prelievo fiscale di cui al precedente punto 3. dovrà essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;
 - b) venga previsto un controllo periodico (almeno una volta all'anno) per verificare il buono stato della vasca di decantazione;
 - c) venga prevista una periodica asportazione dei fanghi dalla vasca di sedimentazione al fine di mantenere una costante efficienza di trattamento;
 - d) le condotte interne allo stabilimento, atte al convogliamento delle acque reflue, dovranno essere periodicamente controllate e mantenute in buona efficienza;
 - e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
 - f) nel caso si verificano imprevisti, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di trattamento o alle condotte fognarie che modifichino il regime e la qualità dello scarico, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE e all'A.U.S.L. di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - g) dovrà essere preventivamente comunicata, ad ARPAE, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità dello scarico rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo** che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
6. **di dare atto** che:
 - il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Piacenza sulla base del presente atto – sostituisce le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ed allo scarico di acque reflue industriali richiamate nelle premesse del presente atto;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.